



PROVINCIA DI TORINO
L'Assessore alla Pianificazione Territoriale

Torino, 15/07/1999

PROVINCIA DI TORINO
PROTOCOLLO GENERALE
N. 126887 Posiz. —
DATA 23/07 1999
Struttura Mittente 10300001
Strutt. Dest. —

Al Signor Sindaco del
Comune di CASCINETTE D'IVREA

e p.c. Alla REGIONE PIEMONTE
Assessorato all'Urbanistica
C.so Bolzano, 44
TORINO

Oggetto: Progetto Preliminare della 1ª Variante Strutturale al P.R.G.C. - Parere di competenza da parte della Provincia di Torino.

Con nota n. 2456 del 10/06/1999, codesto Comune ha messo a disposizione della Provincia gli atti relativi al Progetto Preliminare della 1ª Variante Strutturale al P.R.G.C. vigente.

In riferimento a quanto sopra, a seguito dell'istruttoria effettuata dal Servizio Urbanistica di questa Provincia, datata 14/07/1999, formulata alla luce delle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999, attualmente all'esame della Regione Piemonte, e degli strumenti di pianificazione sovracomunale esistenti, si esprime il parere di competenza in merito ai contenuti della variante in oggetto. Parere che risulta così articolato:

- a) si consideri che il Comune di Cascinette d'Ivrea è parte del territorio di primario valore paesaggistico-ambientale dei "cinque laghi", individuato come biotopo di interesse comunitario, Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" riconosciuta dalla Legge Regionale n. 47/95. In applicazione di tale individuazione il P.T.C. di cui sopra prevede che "Fino alla data dell'inclusione dei biotopi nel piano regionale delle aree protette, sulle aree classificate come tali dal PTC sono consentiti interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nonché di completamento dei lotti in contiguità fisica con i nuclei edificati esistenti; i PRGC dovranno contenere appositi approfondimenti per la tutela del particolare biotopo individuato e per il corretto inserimento sul territorio degli interventi edilizi ammessi."

La variante proposta non rispetta tale indirizzo. Anziché limitare gli interventi al completamento dei lotti in contiguità fisica con i nuclei edificati esistenti all'interno dell'area del biotopo, la variante prevede aree di nuovo impianto che ne invadono l'area dall'esterno.

Pertanto il parere esprimibile sulla base dei pronunciamenti dell'Amministrazione provinciale non può essere positivo. Si invita quindi l'Amministrazione comunale, in sede di approvazione del progetto definitivo, di eliminare ogni invasione edificatoria nell'ambito del biotopo, riducendo così anche la capacità insediativa proposta che appare elevata e non allineata con l'andamento demografico degli ultimi anni che presenta un costante saldo negativo (diminuzione di oltre 200 unità a partire dal 1981 per giungere a 1491 abitanti residenti al 1997).

Per maggior chiarimento si trasmettono gli estratti degli artt. 9 e 14 delle Norme di Attuazione del P.T.C. sopra richiamato.

b) si fa osservare che alcune aree residenziali di nuovo impianto ricadono su terreni della I^a e II^a classe di fertilità d'uso dei suoli, per i quali la L.R. n. 56/77- art. 25, prevede direttive finalizzate al mantenimento della destinazione agricola. (Si veda in modo specifico sia il 1° che il 5° comma). Peraltro le N.d.A. del P.T.C., ribadendo le indicazioni del suddetto articolo, prevedono che: *"(omissis) Gli strumenti di pianificazione locale debbono destinare tali aree esclusivamente ad attività agricole ex art. 25 LR 56/77. Eventuali mutamenti di destinazione d'uso dovranno essere consentiti solo sulla base di studi agronomici che rettifichino le decisioni contenute nella cartografia suddetta; in particolare destinazioni diverse da quella agricola potranno essere previste solo eccezionalmente con motivazioni adeguate e sostenute attraverso elementi valutativi che dimostrino il prevalente interesse pubblico derivante dalla diversa destinazione d'uso del suolo agricolo, secondo le procedure che verranno definite amministrativamente dalla Provincia"*.

Pertanto la modifica di destinazione d'uso da agricola a residenziale proposta è ammissibile all'interno degli orientamenti sopra richiamati, unicamente sulla base del puntuale interesse pubblico, non diversamente conseguibile in altro sito di minore pregio agricolo, nella fattispecie rappresentato da una effettiva esigenza di incremento residenziale.

c) le aree soggette a nuova edificazione che si trovano in adiacenza a Strade Provinciali esistenti dovranno limitare al massimo il numero degli accessi carrai diretti, i quali andranno realizzati nel rispetto delle norme del nuovo Codice della Strada.

Per i tratti stradali di nuova previsione (circonvallazione) il P.R.G.C non dovrà consentire la formazione di accessi diretti sulla futura arteria; l'accessibilità dovrà essere garantita attraverso un sistema viario secondario, che potrebbe essere fatto confluire nelle previste rotatorie, nel rispetto dell'art. 11.6 delle Norme di Attuazione del P.T.C. che prevede: *"Al di fuori dei centri abitati, i piani regolatori non possono localizzare aree di espansione e di completamento che prevedano nuovi accessi veicolari diretti sulle strade statali, regionali o provinciali; tali accessi possono avvenire esclusivamente con derivazioni, adeguatamente attrezzate, dagli assi stradali di interesse sovracomunale, organicamente inserite nella rete della viabilità comunale ed opportunamente distanziate in rapporto alle esigenze di visibilità dell'arteria principale e la scorrevolezza del traffico di transito; ..."*

d) si fa inoltre presente che, relativamente agli indici di edificabilità dei nuovi insediamenti, deve anche essere rispettato il disposto di cui al punto 3.2 dell'art. 34 del Piano Territoriale Regionale, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 388 - C.R. 9126 del 19 giugno 1997, ripreso dalla Dittettiva 9.2.3 delle Norme di Attuazione del citato P.T.C.;

e) infine, per facilità di consultazione, si suggerisce di riportare su un'unica tavola le previsioni urbanistiche ed il sistema dei vincoli esistenti e/o previsti.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Nell'occasione si ricorda che la Provincia di Torino ha reso disponibili, tramite Internet, banche dati cartografiche e socio-economiche contenenti informazioni di supporto all'attività di pianificazione urbanistica degli Enti Locali. A tal fine è stato creato un apposito sito denominato "web-cartografico", raggiungibile dall'indirizzo "www.provincia.to.it", che consente la visualizzazione, la consultazione e lo scaricamento di dati che possono essere utilizzati, previa password gratuita, dagli Enti pubblici che ne fanno richiesta.

Si ringrazia per la considerazione e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale

(Luigi RIVAJTA)


Allegati: estratti degli artt. 9, 11.6 e 14 delle Norme di Attuazione del P.T.C.